

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO REP. N. 79/2017 STIPULATO IN DATA 08.02.2017 CON LA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER ANATOMIA PATOLOGICA . GARA ESTAR N. 14/2016 LOTTO N. 7 MICROTOMO CONGELATORE (CRIOSTATO) PER LA SOC DERMATOLOGIA II PIERO PALAGI (FI) DELL'AUSL TOSCANA CENTRO. CIG PADRE: 6709438364 CIG DERIVATO: Z5334EE017

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Sanitario prot. n. 46981 del 24.06.2021, domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

La ditta Leica Microsystems srl, con sede legale in Buccinasco (MI) Via Emilia, 26 , CF/PI 09933630155 legalmente rappresentata dal sig. Vincenzo Gilardi, nato a _____ il _____, C.F. _____

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ESTAR n. 651 del 30.05.2016 ha proceduto all'indizione di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Sistemi analitici per Anatomia Patologica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana" (gara 14/2016);
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 1389 del 17.11.2016 divenuta esecutiva a termini di legge, ESTAR ha proceduto all'aggiudicazione per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura in service di Sistemi Analitici per l'Anatomia Patologica per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
- in data 08.02.2017 repertorio n. 79/2017 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Estar e la ditta a Leica Microsystems srl, a seguito di aggiudicazione di gara per la fornitura di "Sistemi analitici per Anatomia Patologica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana", lotto n. 7 Microtomo Congelatore (criostato);
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 1910 del 26.11.2021 avente ad oggetto "Variazioni a diversi titoli di contratti in essere nel settore service e reattivi extra service di Laboratorio (4° variazione anno 2021)" con la quale Estar ha proceduto alla prosecuzione di vari contratti fra i quali il service "Sistemi analitici Anatomia Patologica – lotto 7 – microtomo congelatore (criostato)", per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 14 febbraio 2024;
- con nota prot. n. 69180 del 27.09.2021 a firma del Direttore Sanitario l'Azienda USL Toscana Centro è stata richiesta ad Estar l'adesione al contratto sopra menzionato per la fornitura in service di n. 01 microtomo congelatore da destinare alla SOC Dermatologia II Piero Palagi (FI);
- con nota prot. n. 983/DM del 10.01.2022 Estar ha concesso il nulla osta per la fornitura summenzionata e oggetto del presente contratto attuativo;
- con nota prot n. 2138 del 12.01.2022 il Direttore Sanitario dell'AUSL TC ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per la fornitura in service di n. 1 microtomo congelatore da destinare alla SOC Dermatologia II Piero Palagi (FI);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo quadro per l'affidamento della "Fornitura di sistemi analitici per anatomia patologica occorrenti alle AA.SS. della Regione Toscana", lotto 7 Microtomo congelatore (criostato)
- Allegato all'accordo quadro offerta commerciale della ditta aggiudicataria
- Allegato all'Accordo Quadro Duvri ricognitivo
- Capitolato normativo di gara
- Capitolato tecnico lotto 7

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679,
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari, all. C) Modulo per richiesta DURC, all.D) Duvri.

Art. 2 - Oggetto contrattuale: specifiche

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per anatomia patologica - Microtomo Congelatore (Criostato) per la SOC Dermatologia II Piero Palagi (FI) dell'Azienda USL Toscana Centro, (aggiudicazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 1389/2016 lotto n. 7), secondo le modalità di seguito individuate:

Noleggio apparecchiatura

Modello	Quantità	canone annuo unitario IVA esclusa	canone annuo complessivo IVA esclusa	canone annuo complessivo IVA inclusa
Leica CM1950 OUVVM 1491950C5EU comprensivo di:	01	€ 2.854,37	€ 2.854,37	€ 3.482,33
14047740045 Supporti Portacampioni 40 (5pz)	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14047740044 Supporti Portacampioni 30 (5pz)	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14047743126 strattore di calore fisso	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38DI26278 Pinzette	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14018328642 Pennello fine	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14018340426 Pennello con magnete	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14033606098 olio per criostato	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9I_CRYOSTAT Installazione e Collaudo Criostati	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo complessivo annuo			€ 2.854,37	€ 3.482,33

Assistenza Tecnica Apparecchiatura

Modello	Quantità	canone annuo unitario IVA esclusa	canone annuo complessivo IVA esclusa	canone annuo complessivo IVA inclusa
Leica CM1950 OUVVM 1491950C5EU comprensivo di:	01	€ 1.036,24	€ 1.036,24	€ 1.264,21
14047740045 Supporti Portacampioni 40 (5pz)	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14047740044 Supporti Portacampioni 30 (5pz)	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14047743126 strattore di calore fisso	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38DI26278 Pinzette	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14018328642 Pennello fine	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14018340426 Pennello con magnete	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14033606098 olio per criostato	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9I_CRYOSTAT Installazione e Collaudo Criostati	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo complessivo annuo			€ 1.036,24	€ 1.264,21

Art. 3 - Importo

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 10.747,53 IVA compresa così suddiviso:

Reagenti	€ 41,56	IVA compresa
Consumabili	€ 817,35	IVA compresa
Noleggio apparecchiatura	€ 7.254,85	IVA compresa
Assistenza Tecnica apparecchiatura	€ 2.633,77	IVA compresa

I reagenti e i Consumabili, Controlli, calibratori ecc.. verranno acquisiti tramite il Magazzino Unico di Area Vasta Centro.

I relativi prezzi decorreranno dalla data del collaudo dell'apparecchiatura di nuova installazione, ai sensi dell'art. 09 del capitolato speciale di gara;

I canoni di noleggio e assistenza delle apparecchiature decoreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo delle medesime, ai sensi dell'art. 09 del capitolato normativo di gara;

Il canone di locazione e da intendersi azzerato, così come il canone di collegamento on line, dopo il quinto anno di vigenza contrattuale (anche in caso di proroga del contratto) ai sensi dell'art. 09 del capitolato normativo di gara;

Art. 4 Durata

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta fino al 14 febbraio 2024 e secondo quanto indicato all'art. 3 del presente contratto, relativamente alla decorrenza dei canoni di noleggio e assistenza tecnica.

Art. 5 - Modalità di esecuzione.

La fornitura deve essere eseguita in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato speciale di gara

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è la D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è il Dott. Francesco Giorgianni

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è Vincenzo Gilardi

Art. 6 - Variazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAV Centro.

Art. 7 - Penali

Si rimanda all'art. 8 dell'accordo quadro, all'art. 35 del capitolato normativo di gara

Art. 8 - Risoluzione e recesso.

Si rimanda all'art. 11 dell'accordo quadro e agli artt. 33 e 34 del capitolato normativo di gara

Art. 9 - Verifiche di conformità.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 - Responsabilità

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – Norme di prevenzione e sicurezza\adempiimenti D. Lgs. 81/2008.

Si rimanda all'art. 09 dell'accordo quadro e agli art. 26,28,29 del capitolato normativo di gara.

In data 02.03.2017 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 06.03.2017 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 – Disposizioni sul trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Leica Microsystems srl, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto.

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo: <http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in considerazione della sua gravità e importanza, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013), fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 - Imposta di registro e di bollo

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente.

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 17- Foro Competente

Si rinvia a quanto dall'art. 15 dell'accordo quadro e dell'art. 38 del capitolato normativo di gara

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti del D. lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il RES

Dr.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Leica Microsystems Srl
Il Consigliere con poteri di amministrazione

Sig. Vincenzo Gilardi